



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

|  |
|--|
| Numero: <b>2013/DD/02917</b><br>Del: <b>15/05/2013</b><br>Esecutivo da: <b>16/05/2013</b><br>Proponente: <b>Direzione Avvocatura</b> |
|--|

### OGGETTO:

PATROCINIO LEGALE FEDERICO TONDI - Procedimento n. 15057/2010 avanti la Suprema Corte di Cassazione - Pagamento competenze al legale difensore Avv. Felice Cecchi.

### IL DIRETTORE

Visto che:

- in data 15/05/ 2012, con propria deliberazione n. 24/84, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del Decreto Legislativo n. 112 del 2008, il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012-2014, la Relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati di legge;
- in data 11/08/2012, con propria deliberazione n. 285, la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2012, con cui sono stati autorizzati i Dirigenti dei servizi ad assumere gli atti gestionali connessi alla realizzazione degli obiettivi in esso descritti;
- in data 31/12/2012, con propria deliberazione n. 514/741, immediatamente esecutiva, la Giunta comunale ha assegnato ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, con riduzione del 15%, ad esclusione delle spese obbligatorie per legge

Preso atto che:

- in data 26.10.99 il rag. Marcello Fontani, nella sua qualità di Presidente del collegio dei sindaci revisori dell'azienda ATAF, presentava alla Procura della Repubblica di Firenze querela per diffamazione a mezzo stampa nei confronti tra gli altri, del Sig. TONDI FEDERICO, nella sua qualità di Consigliere Comunale relativamente all'articolo del quotidiano la Nazione del 2.9.1999.
- il Sig. TONDI presentava richiesta di patrocinio in data 14.5.2001 ai sensi del regolamento approvato con deliberazione n. 873 del 17.6.99, per la disciplina del patrocinio legale nei confronti di dipendenti e amministratori dell'Ente, affidando l'incarico per la difesa in giudizio all'Avv. Felice Cecchi di Firenze.
- l'Amministrazione Comunale, per il rischio e per il periodo di cui trattasi, era coperta da polizza assicurativa stipulata con la Compagnia Assitalia
- con sentenza depositata in data 31.10.2003 il Tribunale Penale di Firenze Ufficio G.I.P. dichiarava "*n.d.p. nei confronti di ...TONDI FEDERICO perché il fatto descritto non è previsto dalla legge come reato.*"
- parallelamente al suddetto procedimento si era instaurata, presso il Tribunale di Firenze, una causa civile promossa dal medesimo Fontani Marcello, nei confronti, tra gli altri, del Sig. TONDI, per ottenere il risarcimento di pretesi danni morali e patrimoniali

- con sentenza n. 2472/04 il Tribunale di Firenze dichiarava i convenuti responsabili del reato di diffamazione e li condannava al risarcimento dei danni
- con sentenza n. 1687/2009 la Corte d'Appello di Firenze, decidendo sull'appello proposto avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di risarcimento
- la Compagnia Assitalia provvedeva al pagamento della notula dell'Avv. Felice Cecchi, legale del Sig. Tondi, relativamente al procedimento penale per cui era stata trasmessa richiesta di patrocinio.
- il Sig. Tondi non aveva invece provveduto alla richiesta di patrocinio relativamente ai due gradi di giudizio della causa civile promossa dal Sig. Fontani.
- l'Avv. Felice Cecchi, legale del Sig. Tondi, richiedeva all'Amministrazione il pagamento delle spese legali dei due gradi di giudizio, atteso che la Compagnia Assitalia aveva comunicato l'impossibilità di provvedere, in assenza di richiesta di tutela legale
- l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza del sopracitato regolamento per il patrocinio legale a favore di dipendenti e amministratori, considerato che il Sig. Tondi doveva essere rilevato indenne dalle spese sostenute per la Sua difesa nel giudizio in parola - in quanto promosso a suo carico esclusivamente in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni, e quindi nell'interesse dell'Amministrazione Comunale - provvedeva al pagamento in Suo favore, e per esso direttamente in favore del legale difensore Avv. Felice Cecchi, della somma di € 9.000,00 per i due gradi di giudizio della suddetta causa civile.

Vista la nota in data 21.2.2012 con cui il Dott. Tondi Federico comunica che avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1687/2009 il Sig. Fontani ha promosso appello avanti la Suprema Corte di Cassazione, e richiede pertanto di attivare il patrocinio legale per questa fase del procedimento, precisando di continuare ad avvalersi per la sua difesa legale dell'Avv. Felice Cecchi.

Vista la nota prot. 38545 del 20.3.2012 con cui il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Unità Operativa Assicurazioni – restituisce tutti gli atti a questa Avvocatura, significando che il Consigliere medesimo *“non presentò nei termini di legge la richiesta di tutela legale del Comune”*.

Vista la nota in data 13.4.2012 con cui l'Avv. Felice Cecchi trasmette la sentenza n. 4545/2012 con la quale la Corte Suprema di Cassazione - decidendo sul ricorso promosso da Fontani Massimo, nonché sul ricorso incidentale proposto da uno degli indagati - *“decidendo sui ricorsi riuniti li rigetta. Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.”*

Preso atto inoltre che, con la suddetta nota, l'Avv. Felice Cecchi trasmette il progetto di notula delle proprie competenze per la difesa in giudizio del Sig. Tondi, di complessivi € 12.575,09.

Rilevato comunque che il sopracitato regolamento per il patrocinio legale a favore di dipendenti ed amministratori recepisce l'art. 67 del D.P.R. 15.5.1987 n. 268, sostituito dal CCNL del 14.9.2000 che lo ricalca testualmente laddove recita:

*“1. l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa, sin dall'apertura del procedimento...  
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine e grado di giudizio”*.

Preso atto pertanto che il Sig. FEDERICO TONDI debba essere rilevato indenne dalle spese sostenute per la Sua difesa nel giudizio in parola, in quanto il procedimento è stato promosso a suo carico esclusivamente in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni, e quindi nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, e atteso anche l'esito del giudizio.

Considerato che l' U.O.C. Assicurazioni, che gestisce i rapporti con la Compagnia di Assicurazione, ha comunicato che, per il medesimo procedimento (giudizio Civile avanti la Suprema Corte di Cassazione), la Compagnia Assitalia ha provveduto al pagamento della somma di € 6.417,84 in favore di altro Consigliere indagato insieme al Tondi, che aveva correttamente provveduto alla richiesta di tutela legale.

Visto il progetto di notula dello Studio Legale Cecchi per € 12.575,09 compreso iva e cap e rilevato che l'Avv. Cecchi ha accettato di ridurre il suo progetto di notula, accettando un importo complessivo di € 6.000,00, peraltro inferiore a quanto rimborsato dalla Compagnia di Assicurazione ad altro indagato nel medesimo procedimento, avente la medesima posizione processuale.

Visto il progetto di notula trasmesso in data 11.3.2013 di complessivi € 6.000,00

Considerato che tale spesa per sua natura non è soggetta alle limitazioni dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00 che dispone la frazionabilità della spesa in dodicesimi

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli art. 107, 151 e 183 del D.lgs. n. 267 del 18/8/00;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 23 del Regolamento di organizzazione;

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento, quale allegato generico, è conforme al cartaceo conservato presso questo ufficio.

#### D E T E R M I N A

1) di dare atto che la somma complessiva di € 6.000,00= da corrispondere, per conto del Sig. Federico Tondi, direttamente in favore dell'Avv. Felice Cecchi – con studio in Firenze Piazza Nazario Sauro n.2 - a titolo di pagamento spese del giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione nel procedimento civile n. RG 15057/2010, farà carico all'impegno n. 13/3611 assunto con determinazione n. 3342/2013.

Firenze, li 15/05/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Antonella Pisapia

| N° | Capitolo | Articolo | Impegno/Accertamento | SubImpegno/Sub Accertamento | Importo |
|----|----------|----------|----------------------|-----------------------------|---------|
| 1) | 23310    | 0        | 13/003611            | 01                          | 6000    |

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 16/05/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.